

OPINIO JURIS

in Comparatione

Studies in Comparative and National Law

Vol. 1, n. 1/2018

Foro competente per illeciti transfrontalieri
a mezzo Internet nello spazio giudiziario europeo:
il consolidamento di un sistema poco rassicurante
Salvatore Riccardo Almanza

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, Grand Chamber, 17 October 2017, in Case C-194/16 – *President*: K. Lenaerts; *Advocate General*: M. Bobek.

Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Special jurisdiction in matters relating to tort, delict or quasi-delict – Infringement of the rights of a legal person by the publication on the internet of allegedly incorrect information concerning that person and by the failure to remove comments relating to that person – Place where the damage occurred – Centre of interests of that person

JUDGMENT

(1) This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 7(2) of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ 2012 L 351, p. 1).

(2) The request has been made in proceedings brought by Bolagsupplysningen OÜ and Ms Ingrid Ilsjan against Svensk Handel AB regarding requests for the rectification of allegedly incorrect information published on Svensk Handel’s website, the deletion of related comments on a discussion forum on that website and compensation for harm allegedly suffered.

Legal context

(3) Recitals 15 and 16 of Regulation No 1215/2012 state:

‘(15) The rules of jurisdiction should be highly predictable and founded on the principle that jurisdiction is generally based on the defendant’s domicile. Jurisdiction should always be available on this ground save in a few well-defined situations in which the subject matter of the dispute or the autonomy of the parties warrants a different connecting factor. The domicile of a legal person must be defined autonomously so as to make the common rules more transparent and avoid conflicts of jurisdiction.

* Full Professor of Private Comparative Law, University of Bologna, Italy.

(16) In addition to the defendant's domicile, there should be alternative grounds of jurisdiction based on a close connection between the court and the action or in order to facilitate the sound administration of justice. The existence of a close connection should ensure legal certainty and avoid the possibility of the defendant being sued in a court of a Member State which he could not reasonably have foreseen. This is important, particularly in disputes concerning non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality, including defamation.'

(4) The rules of jurisdiction are set out in Chapter II of that regulation.

(5) Article 4 of Regulation No 1215/2012, which appears in Section 1 of Chapter II of that regulation, headed 'General provisions', provides in paragraph 1:

'Subject to this Regulation, persons domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that Member State.'

(6) Article 5 of that regulation, which is also in Section 1, provides in paragraph 1:

'Persons domiciled in a Member State may be sued in the courts of another Member State only by virtue of the rules set out in Sections 2 to 7 of this Chapter.'

(7) Article 7 of that regulation, which forms part of Section 2, headed 'Special jurisdiction', of Chapter II, provides in paragraph 2:

'A person domiciled in a Member State may be sued in another Member State:

[...] (2) in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur.'

(8) The wording of Article 7(2) of Regulation No 1215/2012 is identical to the wording of Article 5(3) of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ 2001 L 12, p. 1), which was repealed by Regulation No 1215/2012, and corresponds to the wording of Article 5(3) of the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters.

The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling

(9) On 29 September 2015, Bolagsupplysningen, a company incorporated under Estonian law, and Ms Ilsjan, an employee of that company, brought an action against Svensk Handel, a company incorporated under Swedish law which is a trade association, before the Harju Maakohus (Harju Court of First Instance, Estonia). The applicants in the main proceedings asked that court to require Svensk Handel to rectify incorrect information, published on its website, pertaining to Bolagsupplysningen and to delete the comments appearing there, to pay to Bolagsupplysningen the amount of EUR 56 634.99 as compensation for harm sustained and to pay to Ms Ilsjan fair compensation for non-material damage, as assessed by the court.

(10) According to the application, Svensk Handel had included Bolagsupplysningen in a 'blacklist' on its website, stating that the company carries out acts of fraud and deceit. The application states that on the discussion forum on that site there are approximately 1 000 comments, a number of which are direct calls for acts of violence against Bolagsupplysningen and its employees, including Ms Ilsjan. Svensk Handel refused to remove Bolagsupplysningen from the list and to delete the comments, allegedly paralysing Bolagsupplysningen's business activities in Sweden with the result that the company suffers material damage on a daily basis.

(11) By its order of 1 October 2015, the Harju Maakohus (Harju Court of First Instance) held that the action was inadmissible. According to that court, it was not possible to apply Article 7(2) of Re-

gulation No 1215/2012, since it did not appear from the application that the damage had occurred in Estonia. The court found that the information and comments at issue were published in Swedish and, without a translation, they were incomprehensible to persons residing in Estonia. Comprehension of the information at issue was language dependent. The occurrence of damage in Estonia had not been proved and the reference to turnover in Swedish kronor suggested that the damage had been caused in Sweden. The fact that the website at issue was accessible in Estonia could not automatically justify an obligation to bring a civil case before an Estonian court.

(12) The applicants in the main proceedings appealed against the order of the Harju Maakohus (Harju Court of First Instance).

(13) By order of 9 November 2015, the Tallinna Ringkonnakohus (Tallinn Court of Appeal, Estonia) dismissed that appeal and upheld the order of the Harju Maakohus (Harju Court of First Instance).

(14) The applicants in the main proceedings requested that the referring court set aside the order of the Tallinna Ringkonnakohus (Tallinn Court of Appeal) and rule on the action. Svensk Handel opposed these requests.

(15) The referring court disjoined the requests of Bolagsupplysningen from those of Ms Ilsjan, taking the view that, with regard to the latter, the appeal against the order of the Tallinna Ringkonnakohus (Tallinn Court of Appeal) is well founded, that the orders of that court and of the Harju Maakohus (Harju Court of First Instance) have to be set aside and that the case has to be referred back to the Harju Maakohus (Harju Court of First Instance) so that it can rule on the admissibility of Ms Ilsjan's claims.

(16) Concerning the application lodged by Bolagsupplysningen, the referring court takes the view that it falls within the jurisdiction of the Estonian courts, at least with regard to the claim for compensation for damage that occurred in Estonia.

(17) Nonetheless, the referring court adds that, unlike an intellectual and industrial property right, whose protection is limited to the territory of the Member State in which that right is registered, the rights that have allegedly been infringed in the present case are not, by their nature, rights that can only be protected within the territory of certain Member States (see, to that effect, judgment of 3 October 2013, *Pinckney*, C170/12, EU:C:2013:635, paragraphs 35 to 37). Bolagsupplysningen claims, in essence, that the publication of the incorrect information has harmed its good name and reputation. In that regard, the Court of Justice has previously held that injury caused by a defamatory publication to the reputation and good name of a legal person occurs in the places where the publication is distributed and in which the victim claims to have suffered injury to its reputation (judgment of 7 March 1995, *Shevill and Others*, C68/93, EU:C:1995:61, paragraphs 29 and 30).

(18) However, it is the view of the referring court that it is not possible to determine with certainty whether Bolagsupplysningen may, on the basis of the principles mentioned in the paragraph above, also seek the rectification of the incorrect information and the deletion of the comments before an Estonian court.

(19) Nor is it possible to determine whether Bolagsupplysningen may also seek compensation for the entirety of the damage that it claims to have suffered before the Estonian courts. Recalling the principle that a person who considers that his rights have been infringed by means of content placed online on a website has the option of bringing an action for damages, in respect of all the harm caused, either before the courts of the Member State in which the publisher of that content is established or before the courts of the Member State in which the centre of his interests is based (judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 52), the referring court notes that that principle was adopted specifically in the context

of the infringement of the personality rights of a natural person. The referring court states that this is why it has not been established that that principle also applies to legal persons.

(20) Lastly, the referring court is uncertain whether the seat and/or the place of business of a legal person provide sufficient grounds for assuming that the centre of interests of that legal person is also located there. Regardless of whether such a premiss should be relied on, the question arises as to which circumstances and criteria a court is to take into account in determining where the centre of interests of a legal person is located.

(21) In those circumstances, the Riigikohus (Supreme Court, Estonia) decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:

‘(1) Is Article 7(2) of [Regulation No 1215/2012] to be interpreted as meaning that a person who alleges that his rights have been infringed by the publication of incorrect information concerning him on the internet and by the failure to remove comments relating to him can bring an action for rectification of the incorrect information and removal of the harmful comments before the courts of any Member State in which the information on the internet is or was accessible, in respect of the harm sustained in that Member State?

(2) Is Article 7(2) of [Regulation No 1215/2012] to be interpreted as meaning that a legal person which alleges that its rights have been infringed by the publication of incorrect information concerning it on the internet and by the failure to remove comments relating to that person can, in respect of the entire harm that it has sustained, bring proceedings for rectification of the information, for an injunction for removal of the comments and for damages for the pecuniary loss caused by publication of the incorrect information on the internet before the courts of the State in which that legal person has its centre of interests?

(3) If the second question is answered in the affirmative: is Article 7(2) of [Regulation No 1215/2012] to be interpreted as meaning that:

- it is to be assumed that a legal person has its centre of interests in the Member State in which it has its seat, and accordingly that the place where the harmful event occurred is in that Member State, or
- in ascertaining a legal person’s centre of interests, and accordingly the place where the harmful event occurred, regard must be had to all of the circumstances, such as its seat and fixed place of business, the location of its customers and the way and means in which its transactions are concluded?’

Consideration of the questions referred

The second and third questions

(22) By its second and third questions, which it is appropriate to consider together, the referring court asks, in essence, whether Article 7(2) of Regulation No 1215/2012 must be interpreted as meaning that a legal person claiming that its personality rights have been infringed by the publication of incorrect information concerning it on the internet and by a failure to remove comments relating to that person can bring an action for rectification of that information, removal of those comments and compensation in respect of all the damage sustained before the courts of the Member State in which its centre of interests is located and, if that is the case, what are the criteria and the circumstances to be taken into account to determine that centre of interests.

(23) In order to answer those questions, it should be noted that Article 7(2) provides that, in matters relating to tort, delict or quasi-delict, a person domiciled in a Member State may be sued in another Member State in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur.

(24) In that regard, it is necessary to make clear that the interpretation given by the Court concerning Article 5(3) of Regulation No 44/2001 also applies with regard to the equivalent provision of Article 7(2) of Regulation No 1215/2012 (see, by analogy, judgment of 15 June 2017, *Kareda*, C249/16, EU:C:2017:472, paragraph 27).

(25) It is settled case-law that the rule of special jurisdiction in matters relating to tort, delict or quasi-delict must be interpreted independently, by reference to the scheme and purpose of the regulation of which it forms part (see, to that effect, judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 38).

(26) That rule of special jurisdiction is based on the existence of a particularly close connecting factor between the dispute and the courts of the place where the harmful event occurred or may occur, which justifies the attribution of jurisdiction to those courts for reasons relating to the sound administration of justice and the efficacious conduct of proceedings (see, inter alia, judgments of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 40, and of 22 January 2015, *Hejduk*, C441/13, EU:C:2015:28, paragraph 19 and the case-law cited).

(27) In matters relating to tort, delict or quasi-delict, the courts for the place where the harmful event occurred or may occur are usually the most appropriate for deciding the case, in particular on the grounds of proximity and ease of taking evidence (judgments of 16 May 2013, *Melzer*, C228/11, EU:C:2013:305, paragraph 27, and of 21 May 2015, *CDC Hydrogen Peroxide*, C352/13, EU:C:2015:335, paragraph 40).

(28) It is also appropriate, when interpreting Article 7(2) of Regulation No 1215/2012, to bear in mind recital 16 of that regulation, which states that the existence of a close connection between the court and the action should ensure legal certainty and avoid the possibility of the defendant being sued in a court of a Member State which he could not reasonably have foreseen, which is important, in particular, in disputes concerning non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality, including defamation.

(29) Having noted that, it should be borne in mind that, according to settled case-law of the Court, the expression ‘place where the harmful event occurred or may occur’ is intended to cover both the place where the damage occurred and the place of the event giving rise to it, since each of them could, depending on the circumstances, be particularly helpful in relation to the evidence and the conduct of the proceedings (judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 41 and the case-law cited).

(30) The case in the main proceedings does not concern the question whether or not the action can be brought before the Estonian courts by virtue of them being the courts for the place of the event giving rise to the damage. It is common ground that that place is not situated within the jurisdiction of the courts seised by *Bolagsupplysningen* and *Ms Ilsjan*. On the other hand, the question arises as to whether those courts have jurisdiction on the ground that they are the courts for the place where the alleged damage occurred.

(31) In that regard, the Court has held, in relation to actions seeking compensation for non-material damage allegedly caused by a defamatory article published in the printed press, that the victim may bring an action for damages against the publisher before the courts of each Member State in which the publication was distributed and where the victim claims to have suffered injury to his reputa-

tion, which have jurisdiction to rule solely in respect of the harm caused in the Member State of the court seised (judgment of 7 March 1995, *Shevill and Others*, C68/93, EU:C:1995:61, paragraph 33).

(32) In the specific context of the internet, the Court has, nonetheless, ruled, in a case relating to a natural person, that, in the event of an alleged infringement of personality rights by means of content placed online on a website, the person who considers that his rights have been infringed must have the option of bringing an action for damages, in respect of all the harm caused, before the courts of the Member State in which the centre of his interests is based (judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 52).

(33) As regards such content, the alleged infringement is usually felt most keenly at the centre of interests of the relevant person, given the reputation enjoyed by him in that place. Thus, the criterion of the 'victim's centre of interests' reflects the place where, in principle, the damage caused by online material occurs most significantly, for the purposes of Article 7(2) of Regulation No 1215/2012.

(34) The courts of the Member State in which the centre of interests of the person affected is located are, consequently, best placed to assess the impact of such content on the rights of that person (see, to that effect, judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 48).

(35) Moreover, the criterion of the centre of interests accords with the aim of predictability of the rules governing jurisdiction, since it allows both the applicant easily to identify the court in which he may sue and the defendant reasonably to foresee before which court he may be sued (judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 50).

(36) In the light of the circumstances of the main proceedings and the doubts raised in certain written and oral observations, it is necessary to make clear, first, that the above considerations apply regardless of whether the damage allegedly suffered is material or non-material in nature.

(37) While the question whether the damage is material or non-material may, depending on the applicable law, have an influence on whether the damage allegedly suffered is reparable, it has no bearing on the determination of the centre of interests as the place in which a court can best assess the actual impact of the publication on the internet and its harmful nature.

(38) Second, given that the option of a person who considers that his rights have been infringed to bring an action before the courts of the Member State in which his centre of interests is located for all the alleged damage is justified in the interests of the sound administration of justice and not specifically for the purposes of protecting the applicant, the matter of whether the person is a natural or legal person is also not conclusive.

(39) In that regard, the Court has pointed out that the rule of special jurisdiction in matters relating to tort, delict or quasi-delict does not pursue the same objective as the rules on jurisdiction laid down in Sections 3 to 5 of Chapter II of Regulation No 1215/2012, which are designed to offer the weaker party stronger protection (see, to that effect, judgment of 25 October 2012, *Folien Fischer and Fofitec*, C133/11, EU:C:2012:664, paragraph 46). The criterion of the centre of interests is intended to determine the place in which damage caused by online content occurs and, consequently, the Member State whose courts are best able to hear and to rule upon the dispute.

(40) As to the identification of the centre of interests, the Court has stated that, with regard to a natural person, this generally corresponds to the Member State of his habitual residence. However, such a person may also have his centre of interests in a Member State in which he does not habitually reside, in so far as other factors, such as the pursuit of a professional activity, may establish

the existence of a particularly close link with that State (judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 49).

(41) As regards a legal person pursuing an economic activity, such as the applicant in the main proceedings, the centre of interests of such a person must reflect the place where its commercial reputation is most firmly established and must, therefore, be determined by reference to the place where it carries out the main part of its economic activities. While the centre of interests of a legal person may coincide with the place of its registered office when it carries out all or the main part of its activities in the Member State in which that office is situated and the reputation that it enjoys there is consequently greater than in any other Member State, the location of that office is, not, however, in itself, a conclusive criterion for the purposes of such an analysis.

(42) Thus, when the relevant legal person carries out the main part of its activities in a Member State other than the one in which its registered office is located, as is the case in the main proceedings, it is necessary to assume that the commercial reputation of that legal person, which is liable to be affected by the publication at issue, is greater in that Member State than in any other and that, consequently, any injury to that reputation would be felt most keenly there. To that extent, the courts of that Member State are best placed to assess the existence and the potential scope of that alleged injury, particularly given that, in the present instance, the cause of the injury is the publication of information and comments that are allegedly incorrect or defamatory on a professional site managed in the Member State in which the relevant legal person carries out the main part of its activities and that are, bearing in mind the language in which they are written, intended, for the most part, to be understood by people living in that Member State.

(43) It is also appropriate to point out that, in circumstances where it is not clear from the evidence that the court must consider at the stage when it assesses whether it has jurisdiction that the economic activity of the relevant legal person is carried out mainly in a certain Member State, so that the centre of interests of the legal person which is claiming to be the victim of an infringement of its personality rights cannot be identified, that person cannot benefit from the right to sue the alleged perpetrator of the infringement pursuant to Article 7(2) of Regulation No 1215/2012 for the entirety of the compensation on the basis of the place where the damage occurred.

(44) The answer to the second and third questions therefore is that Article 7(2) of Regulation No 1215/2012 must be interpreted as meaning that a legal person claiming that its personality rights have been infringed by the publication of incorrect information concerning it on the internet and by a failure to remove comments relating to that person can bring an action for rectification of that information, removal of those comments and compensation in respect of all the damage sustained before the courts of the Member State in which its centre of interests is located.

When the relevant legal person carries out the main part of its activities in a different Member State from the one in which its registered office is located, that person may sue the alleged perpetrator of the injury in that other Member State by virtue of it being where the damage occurred.

The first question

(45) By its first question, the referring court asks, in essence, whether Article 7(2) of Regulation No 1215/2012 must be interpreted as meaning that a person who alleges that his personality rights have been infringed by the publication of incorrect information concerning him on the internet and by the failure to remove comments relating to him can bring an action for rectification of that information and removal of those comments before the courts of each Member State in which the information published on the internet is or was accessible.

(46) That question must be answered in the negative.

(47) It is true that, in paragraphs 51 and 52 of the judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others* (C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685), the Court held that the person who considers that his rights have been infringed may also, instead of an action for damages in respect of all the harm caused, bring his action before the courts of each Member State in whose territory content placed online is or has been accessible, which have jurisdiction only in respect of the harm caused in the territory of the Member State of the court seised.

(48) However, in the light of the ubiquitous nature of the information and content placed online on a website and the fact that the scope of their distribution is, in principle, universal (see, to that effect, judgment of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others*, C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraph 46), an application for the rectification of the former and the removal of the latter is a single and indivisible application and can, consequently, only be made before a court with jurisdiction to rule on the entirety of an application for compensation for damage pursuant to the case-law resulting from the judgments of 7 March 1995, *Shevill and Others* (C68/93, EU:C:1995:61, paragraphs 25, 26 and 32), and of 25 October 2011, *eDate Advertising and Others* (C509/09 and C161/10, EU:C:2011:685, paragraphs 42 and 48), and not before a court that does not have jurisdiction to do so.

(49) In the light of the above, the answer to the first question is that Article 7(2) of Regulation No 1215/2012 must be interpreted as meaning that a person who alleges that his personality rights have been infringed by the publication of incorrect information concerning him on the internet and by the failure to remove comments relating to him cannot bring an action for rectification of that information and removal of those comments before the courts of each Member State in which the information published on the internet is or was accessible.

Costs

(50) Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby rules:

1. Article 7(2) of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that a legal person claiming that its personality rights have been infringed by the publication of incorrect information concerning it on the internet and by a failure to remove comments relating to that person can bring an action for rectification of that information, removal of those comments and compensation in respect of all the damage sustained before the courts of the Member State in which its centre of interests is located.

When the relevant legal person carries out the main part of its activities in a different Member State from the one in which its registered office is located, that person may sue the alleged perpetrator of the injury in that other Member State by virtue of it being where the damage occurred.

2. Article 7(2) of Regulation No 1215/2012 must be interpreted as meaning that a person who alleges that his personality rights have been infringed by the publication of incorrect information concerning him on the internet and by the failure to remove comments relating to him cannot bring

an action for rectification of that information and removal of those comments before the courts of each Member State in which the information published on the internet is or was accessible.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Grande Sezione, 17 ottobre 2017, causa C194/16 – *Presidente*: K. Lenaerts; *Avvocato Generale*: M. Bobek.

Rinvio pregiudiziale – Competenza territoriale – Competenza speciale per illecito civile – Lesione di diritti di una persona giuridica tramite pubblicazione via Internet di dati asseritamente inesatti – Luogo del danno – Centro degli interessi della vittima – Azionabilità.

L'articolo 7 del Regolamento UE 1215/2012, nel quale si sancisce per illeciti dolosi o colposi la competenza speciale del giudice del luogo dove è avvenuto il danno, deve essere interpretato nel senso di ammettere la possibilità per la vittima, indipendentemente dalla natura di persona fisica o giuridica della stessa, di ricorrere per l'universalità delle proprie pretese dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi, in quanto queste si trovano nella posizione migliore per valutare le conseguenze lesive della condotta illecita.

Rinvio pregiudiziale - Competenza speciale per illecito civile – Luogo in cui avviene il danno – Pubblicazione via internet di dati asseritamente inesatti – Unicità della pretesa attorea – Competenza diffusa dei *fora commissi delicti* – Inammissibilità.

Nel caso di pubblicazione via internet di dati asseritamente inesatti, rientrando tra le ipotesi di competenza territoriale speciale di cui all'articolo 7 del Regolamento UE 1215/2012, considerata la diffusione universale e l'ubiquità dei dati diffusi in rete via Internet, la domanda per la rettifica o rimozione di tali contenuti è una e indivisibile e può dunque essere presentata esclusivamente davanti al giudice competente per la totalità del danno, coincidente con quello del centro di interessi della vittima. Si esclude dunque l'esperibilità di tale azione in ognuno degli Stati membri in cui le informazioni sono reperibili.

SENTENZA

(1) La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

(2) Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Bolagsupplysningen OÜ e la sig.ra Ingrid Ilsjan e, dall'altro, la Svensk Handel AB in merito a domande di rettifica di dati asseritamente inesatti pubblicati sul sito Internet di quest'ultima, di rimozione di commenti ad essi relativi in un forum di discussione figurante su tale sito e di risarcimento del danno asseritamente subito.

Contesto normativo

(3) I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

«(16) *Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.*

(4) Le norme in materia di competenza figurano al capo II di detto regolamento.

(5) L'articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, contenuto nella sezione 1 del capo II del medesimo, intitolata «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

(6) L'articolo 5 di detto regolamento, che figura nella citata sezione 1, al paragrafo 1 così dispone: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

(7) L'articolo 7 dello stesso regolamento, collocato nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del suo capo II, al punto 2 prevede quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

[...] 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

(8) Il testo dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 è identico a quello dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che è stato abrogato dal regolamento n. 1215/2012, e corrisponde a quello dell'articolo 5, punto 3, della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

(9) La Bolagsupplysningen, società di diritto estone, e la sig.ra Ilsjan, una sua dipendente, il 29 settembre 2015 hanno presentato ricorso contro la Svensk Handel, società di diritto svedese che riunisce datori di lavoro del settore commerciale, dinanzi allo Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju, Estonia). Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto a tale giudice d'imporre alla Svensk Handel l'obbligo di rettificare i dati inesatti pubblicati sul suo sito Internet a proposito della Bolagsupplysningen e di rimuovere i commenti in esso figuranti, di versare alla Bolagsupplysningen un indennizzo di importo pari a EUR 56 634, 99 a titolo di risarcimento del danno subito e di versare alla sig.ra Ilsjan un equo risarcimento del danno morale, rimettendosi all'apprezzamento del tribunale.

(10) Secondo il ricorso, la Svensk Handel ha inserito la Bolagsupplysningen in una cosiddetta lista «nera» sul suo sito Internet, indicando tale società come responsabile di truffe e frodi. Sul forum di discussione di detto sito, ci sarebbero circa 1 000 commenti, tra cui appelli diretti alla violenza contro la Bolagsupplysningen e i suoi dipendenti, tra cui la sig.ra Ilsjan. La Svensk Handel ha rifiutato di rimuovere tali menzioni e commenti, circostanza che paralizzerebbe l'attività economica della Bolagsupplysningen in Svezia, cosicché tale società subirebbe quotidianamente un danno materiale.

(11) Nella sua ordinanza del 1° ottobre 2015, lo Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju) ha ritenuto il ricorso irricevibile. Secondo tale giudice, non è possibile applicare l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto dal ricorso non risulterebbe che il danno si sia verificato in Estonia. I dati e i commenti controversi sarebbero redatti in lingua svedese e non sarebbero comprensibili da persone residenti in Estonia senza traduzione. La comprensione dei dati di cui trattasi dipenderebbe dal contesto linguistico. Il verificarsi del danno in Estonia non sarebbe stato provato e l'indicazione del fatturato in corone svedesi lascerebbe intendere che tale danno sia stato causato in Svezia. Il fatto che il sito Internet controverso sia accessibile in Estonia non potrebbe automaticamente giustificare l'obbligo di sottoporre la causa civile a un giudice estone.

(12) Le ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato l'ordinanza dello Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju).

(13) Con ordinanza del 9 novembre 2015, la Tallinna Ringkonnakohus (Corte d'appello di Tallinn, Estonia) ha respinto tale impugnazione e ha confermato l'ordinanza dello Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju).

(14) Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice del rinvio di annullare l'ordinanza della Tallinna Ringkonnakohus (Corte d'appello di Tallinn) e di pronunciarsi sul ricorso, domande alle quali la Svensk Handel si è opposta.

(15) Il giudice del rinvio ha separato le domande della Bolagsupplysningen da quelle della sig.ra Ilsjan, ritenendo che, per quanto riguarda quest'ultima, il ricorso contro l'ordinanza della Tal-

linna Ringkonnakohus (Corte d'appello di Tallinn) sia fondato, che l'ordinanza di tale giudice e quella dello Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju) debbano essere annullate e che la causa debba essere rinviata dinanzi a tale tribunale affinché si pronunci sulla ricevibilità delle domande della sig.ra IIsjan.

(16) Per quanto attiene al ricorso presentato dalla Bolagsupplysningen, il giudice del rinvio ritiene che esso rientri nella competenza dei giudici estoni, almeno per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno verificatosi in Estonia.

(17) Il giudice del rinvio aggiunge tuttavia che, a differenza di un diritto di proprietà intellettuale e industriale, la cui tutela è limitata al territorio dello Stato membro in cui tale diritto è registrato, i diritti di cui viene fatta valere la violazione nel caso di specie non sono per loro natura diritti tutelabili soltanto nel territorio di determinati Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney, C170/12, EU:C:2013:635, punti da 35 a 37). La Bolagsupplysningen si fonderebbe essenzialmente sul fatto che con la pubblicazione dei dati inesatti sono state lese la considerazione di cui essa gode e la sua reputazione. A tale riguardo, la Corte avrebbe già dichiarato che la lesione arrecata da una pubblicazione diffamatoria alla reputazione e alla considerazione di una persona giuridica si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa e nei quali la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C68/93, EU:C:1995:61, punti 29 e 30).

(18) Secondo il giudice del rinvio, non è, tuttavia, possibile determinare chiaramente se la Bolagsupplysningen, in forza dei principi menzionati al punto precedente, possa altresì rivolgersi a un giudice estone per chiedere la rettifica dei dati inesatti e la rimozione dei commenti.

(19) Non sarebbe neanche possibile determinare se la Bolagsupplysningen possa altresì rivolgersi ai giudici estoni per chiedere il risarcimento della totalità del danno che essa sostiene di aver subito. Richiamando il principio secondo cui una persona che si ritiene lesa da un'asserita violazione dei propri diritti per mezzo di contenuti pubblicati su una pagina Internet ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 52), il giudice del rinvio osserva che tale principio è stato adottato in modo specifico nel contesto delle lesioni dei diritti della personalità di una persona fisica. Ecco perché non sarebbe assodato che detto principio si applichi anche alle persone giuridiche.

(20) Infine, il giudice del rinvio si chiede se la sede e/o il luogo di attività di una persona giuridica consentano di presumere che ivi si trovi altresì il centro degli interessi della medesima. Indipendentemente dalla circostanza che ci si debba o meno fondare su tale presunzione, occorrerebbe domandarsi sulla base di quali circostanze e criteri un giudice debba determinare il luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica.

(21) In tali circostanze, la Riigikohus (Corte suprema, Estonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una persona i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate che la riguardino e dall'omessa rimozione di commenti sul proprio conto possa agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet con riferimento al danno avvenuto in detto Stato membro, al fine di ottenere la rettifica delle indicazioni errate nonché la rimozione dei commenti lesivi dei propri diritti.

2) Se l'articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall'omessa rimozione di commenti che la riguardino, possa far valere il diritto alla rettifica delle indicazioni, all'imposizione dell'obbligo di rimozione dei commenti e al risarcimento dell'intero danno materiale subito per effetto della pubblicazione di indicazioni errate in Internet, dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trovi il centro dei propri interessi.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l'articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che:

- si debba ritenere che il centro degli interessi di una persona giuridica e quindi il luogo in cui si è concretizzato il danno a suo carico si trovi nello Stato membro in cui essa abbia sede ovvero
- nell'accertamento del centro degli interessi della persona giuridica e, quindi, del luogo in cui si è concretizzato il danno a suo carico occorra tener conto del complesso delle circostanze della specie, ad esempio della sede e del luogo di attività della persona giuridica, della sede dei suoi clienti e delle modalità di conclusione delle sue operazioni».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni seconda e terza

(22) Con le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi, e, in caso di risposta affermativa, quali siano i criteri e le circostanze da prendere in considerazione per determinare detto centro degli interessi.

(23) Al fine di rispondere a tali questioni, occorre ricordare che il citato articolo 7, punto 2, prevede che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

(24) A tale riguardo, va precisato che l'interpretazione fornita dalla Corte per quanto concerne l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 vale anche rispetto alla disposizione equivalente dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (v., per analogia, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda, C249/16, EU:C:2017:472, punto 27).

(25) Secondo costante giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi deve essere oggetto di un'interpretazione autonoma, alla luce del sistema generale e delle finalità del regolamento di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 38).

(26) Tale norma sulla competenza speciale trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale (v., in particolare, sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 40, nonché del 22 gennaio 2015, Hejduk, C441/13, EU:C:2015:28, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

(27) In materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenze del 16 maggio 2013, Melzer, C228/11, EU:C:2013:305, punto 27, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C352/13, EU:C:2015:335, punto 40).

(28) Nell'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 occorre altresì tener conto del considerando 16 dello stesso, secondo cui l'esistenza di un collegamento stretto tra il giudice e la controversia dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile, aspetto questo che è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(29) Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata).

(30) Il procedimento principale non verte sulla possibilità di adire i giudici estoni in base al luogo dell'evento generatore. È, infatti, pacifico che quest'ultimo luogo non si trova nell'ambito di competenza territoriale dei giudici aditi dalla Bolagsupplysningen e dalla sig.ra Ilsjan. Si pone, invece, la questione se tali giudici siano competenti in base al luogo in cui il danno lamentato si è concretizzato.

(31) A tale riguardo, la Corte ha dichiarato, per quanto attiene ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da un articolo diffamatorio pubblicato nella stampa scritta, che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione risarcitoria dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima sostiene di aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro del giudice adito (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C68/93, EU:C:1995:61, punto 33).

(32) Nel contesto specifico di Internet, la Corte ha tuttavia dichiarato, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 52).

(33) Per quanto attiene a siffatti contenuti, la violazione lamentata è, infatti, generalmente patita maggiormente nel centro degli interessi della persona interessata, in considerazione della reputazione di cui essa gode in tale luogo. Così, il criterio del «centro degli interessi della vittima» rispecchia il luogo in cui, in linea di principio, il danno cagionato da un contenuto in rete si concretizza, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in modo più significativo.

(34) I giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro degli interessi della persona di cui trattasi si trovano, pertanto, nella posizione migliore per valutare l'impatto di siffatti contenuti sui diritti della persona stessa (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 48).

(35) Per di più, il criterio del centro degli interessi è conforme all'obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza, poiché consente, al contempo, all'attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 50).

(36) Alla luce delle circostanze del procedimento principale e dei dubbi sollevati in talune osservazioni scritte e orali, va precisato, da un lato, che queste ultime considerazioni valgono indipendentemente dalla natura materiale o immateriale del danno asseritamente subito.

(37) Infatti, benché essa possa avere, a seconda della legge applicabile, un'influenza sulla risarcibilità del danno asserito, la natura materiale o immateriale del danno non incide sulla determinazione del centro degli interessi in quanto luogo nel quale l'impatto effettivo di una pubblicazione su Internet e la sua natura lesiva o meno possono essere meglio valutati da un giudice.

(38) Dall'altro lato, giacché la facoltà per la persona che si ritiene lesa di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l'attore, la circostanza che quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica non è neanche essa determinante.

(39) A tale riguardo, la Corte ha precisato che la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi non persegue lo stesso obiettivo delle norme sulla competenza di cui alle sezioni da 3 a 5 del capo II del regolamento n. 1215/2012, che sono volte ad offrire una tutela rafforzata alla parte più debole (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C133/11, EU:C:2012:664, punto 46). Il criterio del centro degli interessi mira, dal canto suo, a determinare il luogo in cui il danno cagionato da un contenuto in rete si è concretizzato e, pertanto, lo Stato membro i cui giudici si trovano nella posizione migliore per conoscere della controversia.

(40) Per quanto attiene all'identificazione di detto centro, la Corte ha rilevato che, per una persona fisica, esso corrisponde, in via generale, allo Stato membro della sua residenza abituale. Tuttavia, una siffatta persona può avere il centro dei propri interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali l'esercizio di un'attività professionale, possano dimostrare l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 49).

(41) Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un'attività economica, come la ricorrente nel procedimento principale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve, quindi essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica. Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l'insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l'ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell'ambito di una siffatta analisi.

(42) Così, quando, come nel procedimento principale, la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, si deve presumere che la reputazione commerciale di tale persona giuridica che può essere lesa dalla pubblicazione controversa sia più rilevante in tale Stato membro che in qualsiasi altro e che, di conseguenza, un'eventuale lesione di tale reputazione ivi sarebbe patita maggiormente. In tale

misura, i giudici di detto Stato membro si trovano nella posizione migliore per valutare l'esistenza e l'eventuale portata di tale asserita lesione e ciò tanto più che, nel presente caso, quest'ultima è originata dalla pubblicazione di dati e di commenti asseritamente inesatti o diffamatori su un sito professionale gestito nello Stato membro in cui la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle proprie attività e che, tenuto conto della lingua in cui sono redatti, sono essenzialmente destinati ad essere compresi da persone residenti in tale Stato membro.

(43) Occorre precisare ancora che, nell'ipotesi in cui una preponderanza dell'attività economica della persona giuridica interessata in uno Stato membro non emerga dagli elementi che il giudice deve valutare nella fase dell'esame della propria competenza, cosicché il centro degli interessi della persona giuridica che sostiene di essere vittima di una lesione dei propri diritti della personalità non può essere identificato, tale persona non potrebbe beneficiare del diritto di citare, in forza dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, l'autore presunto di tale lesione in base al luogo in cui il danno si è concretizzato, ai fini di un risarcimento integrale.

(44) Si deve quindi rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro.

Sulla prima questione

(45) Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

(46) A tale questione occorre rispondere negativamente.

(47) Certamente, ai punti 51 e 52 della sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685), la Corte ha dichiarato che la persona che si ritiene lesa può anche esperire, in luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, i quali sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

(48) Tuttavia, alla luce dell'ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 46), una domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno in forza della giurisprudenza risultante dalle sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C68/93, EU:C:1995:61, punti 25, 26 e 32) nonché del 25 ottobre

2011, eDate Advertising e a. (C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punti 42 e 48), e non dinanzi a un giudice che non ha una siffatta competenza.

(49) Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Sulle spese

(50) Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.

1) L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro.

2) L'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Foro competente per illeciti transfrontalieri a mezzo Internet nello spazio giudiziario europeo: il consolidamento di un sistema poco rassicurante

Salvatore Riccardo Almanza*

Abstract

La perenne rincorsa ai tempi, cui l'innovazione tecnologica costringe il diritto, coinvolge inevitabilmente anche tematiche di carattere più strettamente processuale, come quella inerente all'individuazione del foro territorialmente competente a giudicare su illeciti civili commessi a mezzo internet. La necessità di racchiudere all'interno di confini certi ed astrattamente prevedibili tali controversie, si scontra con l'intangibilità e la portata universale delle informazioni diffuse via Web. Ne deriva che la costruzione dei criteri di attribuzione della competenza debba essere particolarmente attenta al temperamento di esigenze contrapposte: la certezza del diritto e la prevedibilità dovranno essere coordinate con la necessità di coprire tutte le voci di danno e di evitare al contempo atteggiamenti opportunistici delle parti. Nelle pagine che seguono l'autore commenta una delle più recenti decisioni sul tema da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata ad interpretare il Regolamento 1215/2012 e ad adattare i criteri ivi disciplinati, alle dispute aventi ad oggetto gli illeciti in questione.

Dapprima avrà luogo una ricostruzione degli orientamenti dei giudici di Lussemburgo, con particolare attenzione alle evoluzioni degli stessi, parallela all'evoluzione dei mezzi di comunicazione e con il passaggio particolarmente problematico, nello specifico, dalla diffamazione a mezzo stampa a quella a mezzo internet, che ha visto solo un parziale superamento del cosiddetto approccio a mosaico, tramite l'introduzione di un nuovo foro competente per la totalità del danno, coincidente con il *center of main interest* del danneggiato. Seguirà un approfondimento più mirato della decisione in questione, di cui si apprezzano, in particolare, la precisazione dell'applicabilità dei criteri precedentemente architettati anche alle persone giuridiche e dell'inutilizzabilità dell'approccio a mosaico rispetto a domande indivisibili. Non si mancherà, tuttavia, di evidenziare anche le perplessità derivanti dall'approccio eccessivamente conservatore della Corte, dalla quale sarebbe stato lecito attendersi, sulla spinta della dottrina più attenta, una riforma più accorta dell'apparato interpretativo precedente, ancora fin troppo esposto a rischi di *forum shopping* ed insufficiente certezza del diritto.

* Allievo Ordinario, Scuola Superiore Sant'Anna.

Sommario:

1. Premessa
2. Il caso
3. Il criterio speciale di competenza
4. Le interpretazioni della CGUE dal caso Bier ad eDate
5. L'applicabilità del modello eDate anche alle persone giuridiche
6. L'individuazione del centro degli interessi delle persone giuridiche
7. I deficit pratici di «Shevill online» e l'unicità della competenza per azioni indivisibili
8. L'alternativa restrittiva proposta dall'avvocato generale
9. Conclusioni.

Parole chiave:

Illecito Civile Transfrontaliero – Competenza Territoriale – Regolamento 1215/2012 – Forum Shopping – Center of Main Interests

1. Premessa

La creazione nel contesto comunitario di uno spazio giuridico comune che garantisca sicurezza, libertà e giustizia in una dimensione sovranazionale e che riduca il rischio di distorsioni del mercato unico potenzialmente scaturenti da discipline nazionali eterogenee, passa precipuamente attraverso la definizione di norme di cooperazione giudiziaria che fissino criteri certi per la ripartizione delle competenze giurisdizionali ed in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni tra Stati membri¹.

Proprio in quest'ambito si colloca a pieno la fonte che la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è chiamata ad interpretare nella sentenza in esame, il regolamento UE n. 1215 del 2012, punto di arrivo di un'evoluzione normativa in materia che origina dalla 'Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale', siglata il 27 Settembre 1968 dagli Stati membri della Comunità Economica Europea.

Si tratta di una disciplina la cui storia è per forza di cose segnata dalle profonde trasformazioni del contesto sempre più ampio e comune in cui si colloca, caratterizzato dalla

¹ In questi termini il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, c.d. Bruxelles I, ai considerando (1) e (2).

progressiva abolizione di barriere interne e dallo sviluppo di tecnologie, su tutte il *World Wide Web*, in grado di trascendere ogni dimensione territoriale, mettendo duramente alla prova la flessibilità di una regolamentazione concepita in tempi ben diversi², come dimostrato anche dal caso Bolagsupplysn.

ingen OÜ c. Svensk Handel³, ultima testimonianza dei progressivi riadattamenti cui la normativa è stata sottoposta, primariamente grazie al lavoro interpretativo della Corte di Giustizia. La decisione ha ad oggetto un rinvio pregiudiziale da parte della *Riigikohus*, Corte Suprema Estone, in merito all'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, introduce un foro speciale rispetto al generale *forum rei*, prevedendo la possibilità che il convenuto sia citato davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire⁴.

2. Il caso

Nello specifico, il procedimento vede le parti attrici Bolagsupplysningen OÜ, società di diritto estone, e Ingrid Ilsjan, impiegata della stessa, citare in giudizio Svensk Handel AB, società svedese che riunisce datori di lavoro del settore commerciale, davanti al tribunale di primo grado di Harju, in Estonia. Il ricorso è volto ad ottenere la rettifica di dati inesatti sulle parti attrici pubblicati dal convenuto sul proprio sito, la rimozione dei commenti, anche violenti, rivolti alla società ed all'impiegata, ed il risarcimento dei danni subiti⁵. In primo e secondo grado i giudici estoni ritengono il ricorso irricevibile in quanto non sarebbe ad esso applicabile l'articolo 7, punto 2 del regolamento citato⁶. Di diverso avviso è invece il giudice del rinvio, che separa le domande delle due parti, disponendo il rinvio al tribunale di primo grado per un esame nel merito delle pretese della sig.ra I. ed optando

² M. M. Winkler, *Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via Web: nuovi importanti chiarimenti dalla Corte di Giustizia*, in *Resp. civ. e prev.*, 3, 2012, pp. 806 ss; N. Irti, *Diritto senza verità*, Bari, 2011, p.127; A. Barletta, *La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo e nel tempo (della "aterritorialità") di internet*, in *Eur. e dir. priv.*, 4, 2014, pp. 1179 ss.

³ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus - Estonia) – Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan c. Svensk Handel AB, Causa C-194/16.

⁴ Così il testo dell'art. 7, reg. UE 1215/2012: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: [...] 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

⁵ Più nello specifico la società ricorrente lamenta l'inserimento nella *black list* presente sul sito di Svensk Handel AB, con le annesse accuse di truffa e frode che ne paralizzano l'attività economica in Svezia. Chiede dunque la rettifica di tali informazioni asseritamente inesatte ed un risarcimento di 56 634, 99 €. La signora Ilsjan chiede invece la rimozione dei commenti volenti rivolti nei confronti suoi e della società sul forum di discussione del sito ed un equo risarcimento dei danni morali.

⁶ Lo Harju Maakohus, tribunale di primo grado di Harju, dichiara il ricorso irricevibile con ordinanza del 01/10/2015. Stesso esito per l'impugnazione presso la Tallinna Ringkonnakohus, Corte d'appello di Tallinn, che conferma l'ordinanza in data 09/11/2015.

invece per quanto attiene il ricorso della B. OÜ, ad un rinvio alla CGUE in merito a tre questioni⁷. *In primis*, se la società possa agire in Estonia anche per la rettifica dei dati inesatti e la rimozione dei commenti, in secondo luogo se il giudice estone sia competente a giudicare per la totalità del danno subito, ed infine in merito all'individuazione dei criteri sulla base dei quali si debba individuare il centro degli interessi di una persona giuridica.

3. Il criterio speciale di competenza

Introdotta la controversia, è adesso opportuno approfondire il dato normativo, ponendo particolare attenzione alle evoluzioni interpretative dello stesso. È bene innanzitutto esaminare la *ratio* che sottostà all'art. 7, punto 2 del regolamento 1215/2012, inserito nella Sezione II dedicata alle "Competenze speciali". Le disposizioni in essa contenute individuano appunto delle possibili eccezioni al criterio generale posto dall'art. 4 del regolamento, nel quale si sancisce una norma di competenza generale in capo alle autorità giurisdizionali dello Stato nel quale si trova il centro degli interessi del soggetto convenuto⁸. L'introduzione di tali fori alternativi è giustificata dal regolamento stesso, al considerando 16, con la necessità di affidare le dispute alle autorità aventi con esse un collegamento più stretto ovvero per ragioni di buona amministrazione della giustizia, esigenze queste da armonizzare tuttavia con quelle di certezza del diritto e di prevedibilità del foro competente anche per il convenuto⁹. Da una *ratio legis* articolata in questi termini si deduce come la disposizione debba essere interpretata strettamente secondo parametri di economia processuale, con un accertamento in concreto della prossimità del giudice rispetto alla disputa e di una maggiore reperibilità per lo stesso dei documenti processuali, senza alcuna finalità di protezione della parte attorea, elemento questo posto con fermezza da costante giurisprudenza della Corte e ribadito ulteriormente nella sentenza¹⁰.

⁷ La causa viene sospesa dalla Riigikohus, Corte Suprema estone, e rinviata, ai sensi dell'art. 267 TFUE alla CGUE, con decisione del 23 marzo 2016.

⁸ Così l'art. 4, reg. UE 1215/2012: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

⁹ Il considerando (16) al regolamento recita appunto: «Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

¹⁰ Così la sentenza: «(26) Tale norma sulla competenza speciale trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale; (27) In materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità

Fuor di dubbio che in materia di illeciti civili vi sia in effetti una posizione privilegiata per l'autorità giurisdizionale del luogo in cui è avvenuto il danno, sorgono delle problematiche nel momento in cui si vogliono mantenere la certezza del diritto e la prevedibilità del foro per il soggetto convenuto, specialmente in casi come quello in esame, nei quali la lesione colpisce diritti della personalità e lo fa con mezzi di portata universale come il web. Si constata in questo senso un doppio binario di immaterialità, attraverso cui la disputa trascende ogni tentativo di racchiuderla in un determinato ambito territoriale: da un lato, l'informazione diffamatoria è diffusa su una piattaforma raggiungibile da ogni parte del mondo, dall'altro, i diritti della personalità del soggetto attore possono subire lesioni ovunque egli abbia una reputazione e dunque in ogni luogo laddove la diffusione di informazioni inesatte sul suo conto potrebbe arrecare pregiudizi di carattere patrimoniale e non. Si comprende allora come la determinazione del luogo dove è avvenuto o può avvenire il danno *ex art. 7, punto 2*, e l'accertamento della prossimità del giudice alla disputa siano resi particolarmente complessi in circostanze di questo tipo. Vengono dunque in soccorso nella decisione in esame le precedenti posizioni assunte dalla stessa CGUE in decisioni simili, sebbene evidente sia la necessità di un adattamento in concreto delle stesse per tenere il passo del progresso tecnologico¹¹.

4. Le interpretazioni della CGUE dal caso Bier ad eDate

Un punto fermo dell'evoluzione giurisprudenziale, affermatosi fin dal primo caso che ha visto la CGUE confrontarsi con la disposizione qui discussa¹², è rappresentato dalla scelta di guardare al danno da una duplice prospettiva, senza far propria, quanto meno in fase di attribuzione della competenza, un'accezione esclusiva dello stesso come danno-conseguenza, ma piuttosto guardando anche al danno-evento come elemento decisivo nell'economia complessiva del procedimento. Ne deriva che si ritengono competenti a giudicare, in virtù di una prossimità alla controversia e di una maggiore reperibilità degli elementi probatori, non solo le autorità giurisdizionali del luogo dove effettivamente si sono concretizzate le

alla controversia e di facilità di assunzione delle prove». In questo senso anche *Melzer c. MF Global UK Ltd*, CGUE, sez. I, 16 Maggio 2013, C-228/11; *Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Akzo Nobel NV e a.*, CGUE, sez. IV, 21 Maggio 2015, C-352/13; *eDate Advertising GmbH c. X e Olivier Martinez, Robert Martinez c. MGN Limited*, CGUE, Grande Sezione, 25 Ottobre 2011, procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10, con commenti in dottrina di F. Rolfi, *Dalla competenza alla giurisdizione: le "mobili frontiere" di internet*, in *Corr. Giur.*, 6, 2012, pp. 760 ss.; O. Feraci, *Diffamazione internazionale a mezzo internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Riv. dir. int.*, 3, 2012, pp. 461 ss.; J. Oster, *Rethinking Shevill. Conceptualising the EU private international law of Internet torts against personality rights*, in *International Review of Law, Computers & Technology*, 26, 2012, pp. 113 ss.

¹¹ Esigenza questa evidenziata puntualmente dall'avvocato generale Michal Bobek al punto 71 delle conclusioni presentate il 13 luglio 2017 ed in archivio alla voce ECLI:EU:C:2017:554: «Nell'elaborare tali norme occorre prestare la dovuta attenzione al fatto che Internet è semplicemente un mezzo di comunicazione molto diverso».

¹² Si tratta nello specifico del caso *Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de potasse d'Alsace SA*, CGUE, 30/11/1976, C-21/76.

conseguenze del danno ma anche quelle del luogo dove l'evento generatore delle stesse si è consumato¹³. Questa posizione, nello specifico, fu assunta dalla Corte nello storico caso Bier c. Mines de Potasse d'Alsace, risalente al 1976, ed inerente un danno da inquinamento transfrontaliero tra le due parti, stabilite rispettivamente in Olanda e Francia: una situazione che denota chiaramente caratteri molto differenti rispetto alla controversia tra Bolagsupplysningen OÜ e Svensk Handel, in quanto si tratta di un danno materiale, riconducibile ad un preciso evento generatore e le cui conseguenze si concentrano unicamente presso la sede della parte attorea. Nonostante le profonde difformità tra le situazioni giudicate, la scelta di fondo della doppia accezione di luogo dove è avvenuto o può avvenire il danno, giustificata, come detto, da valutazioni di economia processuale e prossimità del giudice alla disputa, sopravvive anche nel *leading case* in materia di diffamazione internazionale tramite mezzi di comunicazione di massa: si tratta della sentenza Shevill e altri c. Presse Alliance SA del 1995, la quale vedeva la cittadina britannica Fiona Shevill citare in giudizio Presse Alliance SA, casa editrice francese del giornale France-Soir, per il risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione di un articolo diffamatorio¹⁴. La natura immateriale del danno e la potenziale lesione della reputazione dell'attrice in tutti i luoghi di diffusione dell'articolo portò la Corte di Giustizia quasi ad esasperare il criterio appena descritto, individuando come luogo dell'evento generatore quello di stabilimento dell'editore ma ritenendo competenti a giudicare, secondo valutazioni di prossimità, anche le autorità di tutti i Paesi raggiunti dalla pubblicazione, con quello che viene comunemente definito *approccio a mosaico*¹⁵. Così facendo venivano inevitabilmente intaccati gli altri obiettivi posti alla base di quella che era ancora la Convenzione di Bruxelles e che sarebbe stata formalizzata come regolamento comunitario solo nel 2001: la certezza del diritto e la prevedibilità del foro per il convenuto. Per di più, il sistema si esponeva notevolmente a rischi di *forum shopping*, fenomeno consistente nella possibilità che la parte attorea scelga tra più fori competenti quello con la legislazione capace di garantire ad essa un livello di tutela più elevato o di porre comunque

¹³ La Corte argomenta nel caso Bier: «(14) La formula «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», usata in tutte le versioni linguistiche della convenzione, non risolve la questione del se, nella situazione sopra descritta, si debba scegliere come criterio di collegamento, per determinare la competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno o il luogo in cui il danno è insorto, oppure si debba lasciare all'attore la facoltà di scegliere l'uno o l'altro di questi due criteri di collegamento. (15) In proposito è opportuno osservare che, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno può, secondo i casi, costituire un significativo collegamento non meno del luogo in cui il danno si è concretato. (16) La responsabilità, in materia di delitti o quasi-delitti, non può infatti esistere se non a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra il danno e il fatto dal quale esso trae origine. Tenuto conto dello stretto rapporto esistente fra i vari elementi costitutivi della responsabilità, non sembra opportuno optare per uno degli indicati criteri di collegamento ad esclusione dell'altro; ciascuno di essi può infatti, a seconda delle circostanze, rivelarsi particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo.»

¹⁴ Fiona Shevill e a. c. Presse Alliance SA, CGUE, 7 Marzo 1995, C-68/93, con nota di M. Deli, *Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa* in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1995, pp. 830 ss.

¹⁵ F. Ferrari, *Internet e diritto d'autore UE. La giurisdizione civile*, in *AIDA*, 1, 2017, pp. 434 ss.; M. M. Winkler, *cit.*, p. 810 ss.; O. Feraci, *cit.*, pp. 463 ss.

in condizioni svantaggiose il convenuto¹⁶. La Corte, nella medesima decisione ha tentato di circoscrivere almeno in parte tali rischi attraverso una soluzione di compromesso, in realtà giudicata non del tutto soddisfacente da gran parte della dottrina¹⁷, limitando la giurisdizione dei molteplici fori individuati sia nell'*an* che nel *quantum*: tra le autorità giurisdizionali dei luoghi di diffusione del giornale, tutte potenzialmente competenti, lo sono state ritenute in fatto esclusivamente quelle dove la vittima “fosse conosciuta”, ponendo come requisito necessario una certa notorietà dell'attore in ognuno dei Paesi, e, da un punto di vista *quantitativo*, solo limitatamente al danno subito sul territorio dello Stato stesso¹⁸. In questo modo la parte attorea dispone, oltre al foro generale del domicilio del convenuto, di un foro presso la sede dell'editore della pubblicazione, considerato come luogo dove si è verificato il danno, competente a giudicare per la totalità dello stesso, e di molteplici fori competenti a giudicare solo parzialmente, localizzati nei luoghi in cui è avvenuta la diffusione, a condizione che la vittima fosse ivi conosciuta.

Tale soluzione, già di per sé quanto meno discutibile anche solo rispetto a valutazioni di economia processuale¹⁹, è stata ritenuta dalla Corte stessa insufficiente rispetto alle ipotesi di danno a diritti della personalità a mezzo internet nella decisione dei due casi congiunti *eDate Advertising GmbH c. X* e *Olivier Martinez et Robert Martinez c. MGN Limited*. Si tratta della prima occasione in cui la CGUE, nel 2014, si è espressa rispetto al nuovo mezzo di comunicazione, costretta a rivalutare necessariamente le considerazioni del caso *Shevill* in virtù della portata dei dati diffusi sul web, il quale differisce dal mezzo stampa proprio per l'ubiquità e la portabilità dei contenuti, i quali risultano reperibili ovunque e non solo laddove indirizzati dall'editore. Una peculiarità questa che, se si applicasse in toto il modello *Shevill*, accrescerebbe esponenzialmente il numero di autorità giurisdizionali ipoteticamente competenti, con la conseguente amplificazione dei rischi di *forum shopping* e immancabili deficit di certezza del diritto, con la parte attorea costretta ad intraprendere un numero

¹⁶ M. De Cristofaro, *La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non conveniens per le azioni risarcitorie da illecito*, in *Giur. It.*, 4, 1995, pp. 5 ss.

¹⁷ Kerameus, K. D., *Recenti sviluppi della competenza giurisdizionale in materia extracontrattuale nella Convenzione di Bruxelles*, in *Rivista di diritto processuale*, 4, 1995, pp. 1161 ss.; M. Deli, *cit.*, pp. 834 ss.

¹⁸ Così la sentenza: «(29) Nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, la lesione arrecata da una pubblicazione diffamatoria all'onore, alla reputazione e alla considerazione di una persona fisica o giuridica si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa, quando la vittima sia ivi conosciuta. (30) Ne consegue che i giudici di ogni Stato contraente nel quale è stata diffusa la pubblicazione diffamatoria o la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione sono competenti a conoscere dei danni cagionati in tale Stato alla reputazione della vittima. (31) Infatti, conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia, fondamento della norma di competenza speciale di cui all'art. 5, punto 3, il giudice di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione diffamatoria è stata diffusa e in cui la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione è, dal punto di vista territoriale, il più qualificato per valutare la diffamazione commessa in questo Stato e determinare la portata del danno che ne deriva.»

¹⁹ Si pensi all'ipotesi di decisioni incompatibili sulla medesima disputa ed alle annesse difficoltà nel riconoscimento reciproco interstatale tra sentenze dagli esiti opposti. Sul tema si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Darmon: «(72) Il principale inconveniente di questa limitazione di competenza risiede, non dimentichiamolo, nella moltiplicazione dei fori competenti e, di conseguenza, nel rischio di contrasti di decisioni pronunciate dai giudici aditi». Riflessioni sviluppate da M. Deli, *op.cit.*, pp. 840 ss.

esorbitante di azioni per ottenere la soddisfazione integrale delle proprie pretese in un foro diverso da quello generale o comunque da quello dove il danno-evento ha avuto luogo, spesso per altro coincidenti. La Corte, in effetti, coglie questa necessità di riformare *Shevill* tentando di risolvere le complicazioni cui lo sottopone l'evoluzione tecnologica ma, ancora una volta, assume un approccio poco adeguato. Essa opta infatti per un semplice riadattamento della disciplina concepita nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, rinunciando alla formulazione di criteri appositamente pensati per il nuovo mezzo di comunicazione di massa e mantenendo così in piedi un sistema già di per sé fallace²⁰. L'unica novità che si ricava dalla sentenza *eDate* consiste nella previsione di un ulteriore foro competente a giudicare per la totalità del danno, individuato tra quelli dove l'evento dannoso ha prodotto le proprie conseguenze, e coincidente in particolare con l'autorità giurisdizionale del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi. Tale conclusione giunge all'esito di un processo argomentativo che parte dall'idea di "centro di gravità del conflitto", da intendersi come luogo nel quale "si «visualizzi» o si manifesti con maggiore intensità la possibilità di una violazione del diritto alla propria reputazione o intimità e il valore intrinseco della comunicazione di una data informazione o opinione"²¹. Tale definizione parrebbe far riferimento ad indici quantitativi in base ai quali valutare appunto la gravità del conflitto e con cui individuare un luogo che ne rappresenti l'epicentro, ritenendo in virtù di tale centralità l'autorità giurisdizionale dello stesso nella posizione migliore per giudicare rispetto alla totalità del danno. Detto che l'individuazione di un foro secondo tali presupposti ben si sposerebbe con quegli obiettivi di prossimità e buona amministrazione del diritto che stanno alla base del regolamento 1215/2012, ciò che suscita maggiori perplessità è il fatto che la Corte nel caso *eDate* decreti la coincidenza di tale ulteriore foro con quello del centro degli interessi della vittima, giustificandola sulla base di una maggiore incidenza delle violazioni nel luogo con cui il soggetto leso ha un legame più forte, dove egli punta alla realizzazione

²⁰ La Corte afferma rispetto alle argomentazioni del caso *Shevill*: «(44) Come evidenziato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tali considerazioni possono essere applicate anche ad altri mezzi e supporti di comunicazione e possono coprire un'ampia gamma di violazioni dei diritti della personalità conosciute dai vari ordinamenti giuridici, come quelle lamentate dai ricorrenti nella causa principale». In dottrina si esprime sulla continuità della sentenza *eDate* rispetto ai precedenti anche S.M. Carbone, C.E. Tuo, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2016, p. 142: «[la sentenza *eDate*] non deve essere interpretata come una più generale inversione della tendenza interpretativa maturata nel corso degli ultimi decenni a proposito del *locus damni*, [si tratta piuttosto] di un'integrazione dei pregressi esiti giurisprudenziali in funzione delle peculiari esigenze di tutela delle vittime di violazione dei diritti della personalità realizzata via Internet, esigenze che si giustificano alla luce della potenziale dannosità di tale strumento di comunicazione in virtù della specificità ed intensità della diffusione di informazioni che esso realizza e degli effetti potenzialmente devastanti che possono derivarne a livello globale».

²¹ Si riporta ancora il testo della sentenza: «(48) I criteri di collegamento ricordati al punto 42 della presente sentenza vanno quindi adeguati nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell'Unione europea, per la totalità di tale danno. Poiché l'impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un'informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l'attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all'obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, ricordato al punto 40 della presente sentenza».

di un progetto di vita le cui basi sarebbero invece minate da un danno alla reputazione²². A parere del giudice, seguendo questa via, sarebbero per altro rispettate anche le esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità del foro, in quanto si suppone che il convenuto sia in condizioni di presumere il verificarsi di una lesione nel centro di interessi della vittima. Queste ultime, ad onor del vero, fugaci argomentazioni, miste alla scarsa propensione ad abbattere la struttura ideata con *Shevill*, hanno fatto propendere la dottrina per un forte scetticismo anche rispetto a questa soluzione²³, parsa, piuttosto che un mezzo per garantire una maggiore efficacia giuridica, un tentativo di agevolare l'azione della vittima a fronte di una lesione universale, introducendo quel *forum actoris* che la giurisprudenza precedente ed il legislatore avevano sempre aborrito²⁴.

Anche in virtù di ciò è maturata una certa attesa rispetto ad una nuova decisione della Corte in merito ad illeciti contro diritti della personalità a mezzo internet. A queste si può senz'altro ricondurre la sentenza in esame la quale però, da un punto di vista della potenziale evoluzione giurisprudenziale, rappresenta in un certo senso un'occasione persa, in quanto in essa la Grande Sezione si è limitata a ribadire quanto precedentemente elaborato nel caso *Shevill* e, come si avrà modo di vedere, ad argomentare la possibilità di estenderne l'applicazione, con tutti i correttivi del caso, a dispute in cui il soggetto leso è una persona giuridica.

5. L'applicabilità del modello *eDate* anche alle persone giuridiche

Il giudice del rinvio, come anticipato precedentemente, sottopone proprio tale questione specifica alla Corte di Giustizia, preferendo rimettere ad essa la decisione sull'estensibilità del criterio piuttosto che azzardare un'automatica applicazione di quei percorsi argomentativi del caso *eDate*, pensati ed elaborati con riferimento a persone fisiche.

²² Il punto nelle conclusioni dell'avvocato generale del caso *eDate*, Pedro Cruz Villalon: «(59) Per determinare il luogo in cui si trova il «centro di gravità del conflitto» bisogna quindi individuare due elementi. Il primo riguarda il titolare del diritto della personalità asseritamente violato, per cui il «centro di gravità del conflitto» sarà situato in corrispondenza del luogo in cui questi abbia il proprio «centro di interessi». Questo criterio risulta, entro certi limiti, simile a quello previsto nella sentenza *Shevill* laddove esige che «la vittima sia ivi conosciuta». Per la determinazione del luogo dove si trova il «centro di gravità del conflitto», comunque, non è sufficiente che la vittima sia semplicemente conosciuta. Al contrario, occorre identificare il luogo (e quindi, lo Stato membro) in cui il singolo che subisca una lesione dei diritti della personalità porta essenzialmente avanti il proprio progetto di vita, sempre e quando tale luogo esista».

²³ G. Gioia, *Sulla distribuzione della competenza internazionale nelle liti da diffamazione tramite internet* in *Riv. dir. proc. civ.*, 5, 2012, p. 1317; J. Oster, *Rethinking Shevill. Conceptualising the EU private international law of Internet torts against personality rights*, in *International Review of Law, Computers & Technology*, 26, 2012, pp. 113 ss.; O. Feraci, *cit.*, pp. 463 ss.; F. Ferrari, *cit.*, pp. 437 ss.

²⁴ M.M. Winkler, *cit.*, pp. 811 ss.

La riflessione sulla questione, liquidata nel testo della sentenza con un solo punto, appare in termini particolarmente approfonditi nelle conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek, il quale, pur se marginalmente, accenna anche al più ampio dibattito sulla configurabilità di diritti della personalità in capo a persone giuridiche ed alla protezione degli stessi nel diritto comunitario. Nello specifico egli riporta le osservazioni sulla causa del governo estone e della Commissione, entrambi refrattari rispetto al riconoscimento in capo ad un soggetto formale, incapace di provare sentimenti quali «dolore e sofferenza», di diritti tendenzialmente definiti come *fondamentali* in quanto direttamente emananti dalla dignità umana e convinti altresì che un *forum actoris* anche per le persone giuridiche altererebbe eccessivamente gli equilibri processuali a favore della vittima²⁵. Queste argomentazioni parrebbero spostare il fulcro della questione su un ambito ben diverso e più complesso, col rischio di un eccessivo scostamento da quella ricerca di una più efficiente amministrazione del diritto che è invece unica *ratio* sottostante all'art. 7 del regolamento UE n. 1215/2012. Addentrandosi troppo in un campo tanto discusso, la disciplina processuale, e più nello specifico i criteri di ripartizione delle competenze tra autorità giurisdizionali di Stati diversi, finirebbero per essere plasmati sulla base di valutazioni sostanziali di meritevolezza degli interessi dei soggetti lesi, per altro con distinzioni fondate esclusivamente sulla natura fisica o giuridica degli stessi. È proprio in virtù di questa scarsa attinenza della riflessione alla disputa che le conclusioni dell'avvocato generale prima e la sentenza poi, la liquidano senza soffermarsi eccessivamente su questioni di principio. Il primo, in particolare, supera il dibattito sulla configurabilità di diritti della personalità in capo alle persone giuridiche limitandosi a citare alcune sentenze decisive da parte della CEDU che ne sanciscono il riconoscimento e garantiscono una piena accessibilità alla giustizia per tutelarli²⁶, e guardando al regolamento del 2012 come disposizione multilivello che entra in

²⁵ Questi i tratti delle conclusioni dedicati dall'avvocato generale al dibattito: «La questione se la tutela dei diritti della personalità, in quanto diritti fondamentali, possa essere estesa o meno anche alle persone giuridiche è stata certamente oggetto di ampio dibattito nel presente procedimento. Le persone giuridiche dispongono di diritti della personalità? (38) Nelle sue osservazioni scritte e all'udienza, il governo estone ha sostenuto che i diritti della personalità tutelati dalla sentenza eDate possono spettare per definizione solo alle persone fisiche. Secondo l'Estonia, ciò sarebbe dovuto alla loro natura e ai loro effetti. (39) La Commissione riconosce che i diritti della personalità sono protetti in alcuni Stati membri ma sostiene che il *forum actoris* basato sul centro degli interessi non andrebbe esteso alle persone giuridiche. Siffatta estensione non garantirebbe l'equilibrio tra gli interessi in gioco. (40) Non posso accogliere tali argomenti. In primo luogo, a livello di *principio*, è difficile comprendere perché le persone giuridiche non dovrebbero essere dotate di diritti della personalità, entro i limiti ragionevolmente consentiti da tale analogia. Tuttavia, in secondo luogo, vale forse la pena sottolineare che, a un livello più *pratico*, la questione se le persone giuridiche dispongano o meno di alcuni diritti fondamentali della personalità ha una rilevanza piuttosto limitata ai fini del presente procedimento. Non vi è dubbio che, negli ordinamenti di vari Stati membri, la reputazione o il buon nome delle persone giuridiche sono tutelati in quanto diritti loro conferiti dalla legge. Tali diritti esistono e devono essere riconosciuti a prescindere dalla (in)esistenza di diritti fondamentali delle persone giuridiche. Le controversie in tale materia, se di natura transfrontaliera, possono riguardare un «danno» ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, ma una discussione potenzialmente accesa sulla portata dei diritti fondamentali delle società non costituisce in realtà l'elemento chiave della presente causa».

²⁶ L'avvocato generale fa riferimento a: *Fayed c. United Kingdom*, CEDU, 21 Settembre 1990, ric. n.17101/90; *Steel e Morris c. Regno Unito*, CEDU, sez. IV, 15 Febbraio 2005, ric. n. 68416/01.

gioco, nel momento in cui ne sono integrati i presupposti²⁷, a prescindere dalla qualificazione degli interessi dei soggetti lesi, che siano essi diritti sanciti a livello costituzionale o legislativo o che abbiano carattere patrimoniale o non patrimoniale²⁸. Brevi considerazioni sono inoltre dedicate all'obiezione secondo cui un *forum actoris* anche per le persone giuridiche porrebbe queste in una condizione eccessivamente favorevole, posizione questa criticata con forza da Bobek con argomentazioni che insistono sulla natura del mezzo di comunicazione al centro della controversia e più nello specifico sulla fondamentale peculiarità che lo caratterizza: l'ubiquità dei dati in esso diffusi e l'accessibilità universale agli stessi. Da esse si dovrebbe ricavare, a parere dell'avvocato generale, l'impossibilità di guardare alle relazioni sociali con quell'approccio classico che considera la persona fisica indiscriminatamente in posizione di debolezza rispetto alle persone giuridiche. Egli parla a proposito di una *democratizzazione della pubblicazione*, in presenza della quale chiunque sarebbe in condizione di divulgare informazioni e di farlo con una propagazione pressoché universale²⁹. In ogni caso, come in precedenza, la questione teorica di principio è solo accennata nelle conclusioni, in quanto ritenuta poco attinente con la fonte legislativa la quale, come evidenziato dal testo normativo³⁰ e dalla costante giurisprudenza della CGUE³¹, non si fonda sulla protezione della parte debole ma sulla ricerca di una buona amministrazione del diritto e di un certo grado di prevedibilità dei fori competenti, che finirebbe per essere ineluttabilmente compromesso qualora si accogliessero distinzioni fondate sulla debolezza dei soggetti coinvolti³². Le argomentazioni dell'avvocato appena

²⁷ In questo specifico caso il presupposto è rappresentato dalla commissione del fatto illecito.

²⁸ Queste le considerazioni nelle conclusioni sul punto: «Tuttavia, la responsabilità per tale tipo di danno non è circoscritta a ciò che è tutelato dai diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Al contrario, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, le disposizioni più dettagliate sulla protezione della personalità e della reputazione si trovano a livello legislativo, nei codici civili nazionali o nelle norme in materia di illeciti civili. Pertanto, tali norme sono inevitabilmente applicabili sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche. (58) In altri termini, l'articolo 7, punto 2, è una disposizione a più livelli, nel senso che le norme sulla competenza ivi contenute si applicano indipendentemente dalla specifica base giuridica nazionale dell'azione, a prescindere dalla circostanza che la tutela sostanziale dei diritti della personalità sia conferita da un diritto fondamentale costituzionalmente protetto, oppure derivi dalla legge o dalla giurisprudenza, o da entrambe».

²⁹ Così l'Avvocato Generale: «Internet ha cambiato completamente le regole del gioco, in meglio o in peggio, democratizzando la pubblicazione. Nell'era dei siti Internet privati, del self-posting, dei blog e dei social network, le persone fisiche possono diffondere molto facilmente informazioni relative a qualunque altra persona, fisica o giuridica, o ad autorità pubbliche. In tale contesto tecnico, viene completamente meno l'idea iniziale che potrebbe avere ispirato le prime regole sui danni provocati da pubblicazioni diffamatorie, secondo la quale l'attore è presumibilmente un soggetto debole, mentre il convenuto è un editore (professionale)».

³⁰ Si ricordi il testo del considerando 16 del regolamento Bruxelles I, qui riportato a p. 4, nota n. 9.

³¹ Si rammentino a proposito le sentenze già precedentemente citate in nota 10.

³² Vi sarebbero per altro consistenti difficoltà rispetto alla possibilità di individuare in concreto dei criteri con cui selezionare quale delle due parti sia realmente in posizione di debolezza rispetto all'altra. Esprime tali perplessità anche l'avvocato generale nelle conclusioni: «(65) In secondo luogo, anche ammesso che nel contesto in esame occorra prendere in considerazione il criterio della parte più debole, travalicando il chiaro tenore letterale del regolamento n. 1215/2012, *quod non*, mi domando in che modo una norma siffatta, applicata in modo automatico, sarebbe effettivamente appropriata e produrrebbe risultati corretti nella maggior parte dei casi. Le persone fisiche sono per definizione sempre deboli e quelle giuridiche sempre forti, indipendentemente dall'effettivo «rapporto di forze» in una determinata controversia?»

riportate appaiono più che sufficienti a demolire le obiezioni dei soggetti istituzionali intervenuti nella disputa contro l'estensione alle persone giuridiche dei criteri di ripartizione elaborati nella sentenza *eDate*. La Grande Sezione della Corte le fa dunque proprie nella sentenza e risponde alla seconda questione del rinvio con argomentazioni molto lineari, limitandosi ad evidenziare come eventuali distinzioni tra persone fisiche e giuridiche sarebbero del tutto infondate rispetto alla *ratio* efficientista della norma³³.

6. L'individuazione del centro degli interessi delle persone giuridiche

Sancita così la piena estensibilità del modello *eDate* alle persone giuridiche, si pone contestualmente la necessità di individuare, anche per esse, quel centro di gravità del conflitto che la proprio la decisione del 2014 aveva indicato come luogo nel quale le autorità giurisdizionali sono più competenti a giudicare rispetto alla totalità del danno. Per quanto concerne le persone fisiche, si è già discusso rispetto all'identificazione dello stesso con il *centro degli interessi della vittima*, da intendersi come il luogo con il quale la stessa ha un legame più forte in virtù di un progetto di vita ivi strutturato e di una rete di rapporti inevitabilmente danneggiati da informazioni diffamatorie³⁴. È una logica, quella seguita dalla Corte, che guarda dunque fondamentalmente alla posizione della vittima senza contemperare la stessa con eventuali valutazioni in concreto su un eventuale indirizzamento mirato dell'informazione da parte del convenuto, ma partendo piuttosto dall'assunto dominante dell'ubiquità del dato cibernetico³⁵. Questo approccio, traslato nel contesto delle persone giuridiche, impone di guardare prevalentemente all'attività commerciale delle stesse, considerando la lesione diffamatoria come danno all'attività economica e dunque come maggiormente percepito nello Stato dove questa è più solida quantitativamente e qualitativamente. Nella normativa europea, un punto di riferimento rispetto a valutazioni di questo tipo è rappresentato dal regolamento 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Qual è la situazione per quanto riguarda le persone giuridiche di fatto più piccole e piuttosto deboli, o tutti i casi limite come quelli delle società unipersonali, delle professioni autonome, o, per contro, dei privati facoltosi e potenti? Inoltre, in tale contesto, dovrebbe essere rilevante il fatto che una persona giuridica sia un'organizzazione con o senza scopo di lucro?».

³³ Queste le argomentazioni nella sentenza: «(38) Dall'altro lato, giacché la facoltà per la persona che si ritiene lesa di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l'attore, la circostanza che quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica non è neanche determinante».

³⁴ V. *supra* nota 22.

³⁵ Sulla possibilità di contemperare i diritti del soggetto leso con un'analisi sul caso concreto e facendo ricorso al criterio del *targeting* dell'informazione si veda in particolare: G. Zarra, *Conflitti di giurisdizione e bilanciamento dei diritti nei casi di diffamazione internazionale a mezzo internet*, in *Riv. dir. int.*, 4, 2015, pp. 1234 ss.

in materia di insolvenza³⁶. In esso infatti, si individua come criterio fondamentale per l'attribuzione della competenza sulla procedura concorsuale il cosiddetto COMI, il *center of main interest*, da intendersi appunto come il centro degli interessi principali della persona fisica o giuridica. In tale ambito vige però la presunzione che esso corrisponda, fino a prova contraria, con il luogo di residenza per le persone fisiche, e con la sede legale per le persone giuridiche³⁷. Perché sia ritenuta competente l'autorità giurisdizionale di un altro foro è invece necessario dimostrare che qui si trovi la sede effettiva della persona giuridica insolvente, e ciò guardando alla localizzazione di un apparato gestionale della stessa che sia riconoscibile per i soggetti terzi³⁸. Tale idea di una sede effettiva della persona giuridica potenzialmente diversa rispetto alla sede legale viene fatta propria in via analogica dalla Corte di Giustizia anche nel caso in questione, e ciò con il fine preminente di garantire una valutazione in concreto, caso per caso, dell'effettiva sussistenza di quella connessione stretta tra l'informazione diffamatoria ed un determinato foro, che sia tale da rendere competente a giudicare per la totalità del danno l'autorità giurisdizionale dello stesso. Pur accogliendo simile approccio, tuttavia l'avvocato generale nelle sue conclusioni si discosta dalla disciplina sull'insolvenza non ritenendo applicabile al caso in esame la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale della persona giuridica, in quanto questa si porrebbe sulla medesima linea del criterio generale del *forum rei*, dal momento che la persona giuridica insolvente rappresenta nella procedura concorsuale il convenuto rispetto ai creditori attori. Nel caso in questione il criterio da applicare sarebbe invece quello speciale di cui all'art. 7, punto 2 del regolamento 1215/2012, e la persona giuridica di cui si vuole individuare il centro degli interessi rappresenta la parte attorea della controversia. La Corte dunque, nel testo della sentenza, accogliendo l'indirizzo di Bobek, opta per un'individuazione di tale centro che avvenga in concreto con un'analisi sul singolo caso, in modo da constatare realmente dove la diffamazione, potenzialmente universale, procuri al soggetto leso le conseguenze più gravi e dove dunque sia localizzato l'epicentro di gravità della controversia. Tale analisi per altro, non può neppure avvenire secondo quelle valutazioni di carattere gestionale e di amministrazione dell'impresa sopra descritte con riferi-

³⁶ Regolamento UE 848 /2015 del Parlamento Europeo e Del Consiglio, relativo alle procedure di insolvenza, 20 Maggio 2015.

³⁷ Art. 3, co.1, Reg. UE 848/2015: «Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale». Il testo riprende la formulazione del precedente art. 3, co.1, Reg. UE 1346/2000, per un'analisi del quale ed un resoconto evolutivo della giurisprudenza in materia si veda Assonime-Circolare n.11, 6 Maggio 2012, *L'impresa start-up innovativa*, in *Rivista del Notariato*, 2012, vol. 4, pp. 520 ss.

³⁸ Considerando 30, Reg. UE 848/2015: «Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro.»

mento all'insolvenza, ma deve necessariamente tenere di conto dell'aspetto patrimoniale e reputazionale, in quanto le perdite in queste due direzioni sono innegabilmente le più dannose per la persona giuridica, che agisca con scopi di profitto o meno. In virtù di queste considerazioni i giudici di Lussemburgo prospettano una soluzione finale consistente in una ricerca del *forum damni* che guardi al luogo presso il quale la persona giuridica svolge la maggior parte delle proprie attività professionali e realizzi il maggior fatturato, precisando ulteriormente come da tale indagine potrebbe derivare altresì l'individuazione di nessuno o di più *centri di gravità del conflitto*³⁹. Nel primo caso limite, verrebbe meno la possibilità di attribuire la piena competenza a giudicare ad un giudice diverso da quello del *forum rei* o del luogo in cui è avvenuto il danno-evento; nella seconda circostanza, al contrario, la scelta, nella soluzione prospettata dall'avvocato generale, potrebbe spettare all'attore stesso ed avrebbe necessariamente carattere esclusivo⁴⁰.

7. I deficit pratici di «Shevill online» e l'unicità della competenza per azioni indivisibili

L'approccio a mosaico scelto nel 1995 dalla Corte con riferimento alla diffamazione via stampa era nato, come abbondantemente detto, tenendo conto della diffusione indirizzata che caratterizza tale mezzo di comunicazione, non di certo con riferimento alla possibilità di contenuti diffusi con portata universale, come quelli posti in rete. Il fatto che i giudici di ogni stato dove l'informazione sia raggiungibile siano legittimati a giudicare, anche se limitatamente alle porzioni del danno ivi verificatesi, se ritenuto applicabile anche alla diffamazione via internet, comporta inevitabilmente che la competenza, mantenendosi nell'ambito territoriale dell'Unione, sia di tutti i 28 Paesi membri. Si deduce allora facilmente come da una simile previsione deriverebbe una moltiplicazione di decisioni estremamente difficili da coordinare *in primis* per la ripartizione delle varie *porzioni* di danno ed in secondo luogo anche per l'impossibilità di utilizzare strumenti di razionalizzazione del

³⁹ Così la CGUE nella sentenza sull'ipotesi di nessun centro degli interessi individuabile: «(43) Occorre precisare ancora che, nell'ipotesi in cui una preponderanza dell'attività economica della persona giuridica interessata in uno Stato membro non emerga dagli elementi che il giudice deve valutare nella fase dell'esame della propria competenza, cosicché il centro degli interessi della persona giuridica che sostiene di essere vittima di una lesione dei propri diritti della personalità non può essere identificato, tale persona non potrebbe beneficiare del diritto di citare, in forza dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, l'autore presunto di tale lesione in base al luogo in cui il danno si è concretizzato, ai fini di un risarcimento integrale».

⁴⁰ L'avvocato generale nelle conclusioni: «(116) Ciò mi induce alla seguente osservazione conclusiva: si dovrebbe chiaramente riconoscere che, tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, può esistere più di un centro degli interessi rispetto a una specifica domanda. Una volta effettuate tutte le valutazioni (dei fatti e del contesto), potrebbero semplicemente esservi più centri degli interessi in relazione a una specifica domanda. (117) In tal caso spetterebbe all'attore operare una scelta e adire il giudice di uno di tali Stati membri. Tuttavia, dal momento che la competenza basata sul centro degli interessi è una competenza «piena», effettuando tale scelta si attiva il meccanismo della litispendenza, che esclude la possibilità di agire in giudizio altrove in pendenza del primo procedimento».

diritto quali la litispendenza e la riunione di procedimenti⁴¹. Infine, ultima ma non meno importante problematica, sarebbe quella relativa alle azioni quantitativamente indivisibili. La Corte Suprema estone, nel terzo motivo di rinvio della disputa, solleva nello specifico proprio quest'ultima questione, sollecitando la CGUE ad esprimersi sull'applicabilità dell'approccio a mosaico anche ad azioni aventi il carattere dell'unicità ed indivisibilità, dunque in concreto non divisibili tra autorità giurisdizionali diverse.

Nel caso di specie l'azione della parte attorea è volta ad ottenere la rettifica dei dati inesatti pubblicati sul sito del convenuto e la rimozione dei commenti agli stessi. Torna qui ad essere fondamentale elemento di valutazione la natura del mezzo di comunicazione adoperato e, più nello specifico, la fondamentale caratteristica dello stesso, quell'ubiquità che, giova ripeterlo, rende universale la diffusione dei dati ma al contempo anche ogni modifica apportata agli stessi, compresa inevitabilmente la loro rimozione. Tali considerazioni pratiche consentono di affermare con certezza che unica ed indivisibile debba essere la domanda di rettifica e rimozione e dunque la necessità che essa sia proposta di fronte ad un'unica autorità giurisdizionale. Quest'ultima dovrà per altro coincidere con una delle autorità competenti a conoscere della totalità del danno, in quanto queste, in virtù delle argomentazioni finora esaminate, si trovano nella migliore posizione per giudicare anche rispetto a tale specifica richiesta. D'altronde appare subito chiaro come, porre tutte le autorità potenzialmente competenti in condizione di esprimersi sulla richiesta di rettifica dei dati, significherebbe assicurare un terreno estremamente fertile al proliferare di episodi di *forum shopping*, con la parte attorea che avrebbe a disposizione un numero spropositato di fori (e dunque legislazioni) più o meno favorevoli cui rivolgersi per ottenere una soddisfazione della propria domanda, soddisfazione però idonea a travolgere universalmente l'informazione, a scapito del convenuto sia per quanto concerne la prevedibilità del foro che la tutela della libertà d'espressione. In queste argomentazioni è forse uno dei punti più innovativi della sentenza B. OU v. Svensk Handel, in quanto si precisa appunto per la prima volta l'incompatibilità del criterio di ripartizione a mosaico nato con *Shevill* nel 1995 rispetto a specifiche azioni indivisibili.

8. L'alternativa restrittiva proposta dall'Avvocato Generale

Si tratta però chiaramente di un'abdicazione solo parziale al modello precedente, nonostante gli stimoli della dottrina e la spinta proveniente dall'avvocato generale, che nelle conclusioni auspicava l'adozione di una soluzione alternativa in funzione di un reale adattamento della disciplina alle peculiarità del mezzo internet. L'A.G. Bobek approfondisce

⁴¹ Problematiche queste segnalate puntualmente nelle conclusioni dell'avvocato generale al punto 81.

puntualmente nella propria relazione tutte le problematiche che scaturiscono dall'aver "messo online *Shevill*", non solo da un punto di vista pratico, ma anche con un'analisi più sostanziale, volta ad individuare quali interessi finiscano per essere tutelati da una simile scelta, constatando così l'assoluta inefficacia di essa sia rispetto all'obiettivo primario cui dovrebbe tendere, la buona amministrazione della giustizia e la prevedibilità dei fori competenti, sia per quanto concerne la protezione delle parti. Si potrebbe infatti ritenere che una scelta di fori così ampia, con tre di questi competenti a giudicare per la totalità del danno e molteplici altri per porzioni dello stesso, sia volta a garantire all'attore una posizione vantaggiosa rispetto al convenuto, nonostante un simile obiettivo andrebbe contro la reale *ratio* della norma. In realtà è facile rendersi conto di come la posizione della vittima sia già abbondantemente salvaguardata attraverso l'attribuzione della piena competenza a giudicare all'autorità giurisdizionale del luogo dove si trova il centro dei propri interessi e dunque l'unico incentivo ad intentare l'azione presso gli altri fori parzialmente competenti consisterebbe esclusivamente nella possibilità di intralciare il convenuto con azioni oppressive e procedimenti paralleli, in pieno contrasto con la *ratio* del regolamento e le esigenze più volte sottolineate di prevedibilità e certezza.

Constatato un così forte distacco della disciplina dal dato normativo e le già citate difficoltà pratiche, l'avvocato generale si spinge anche a proporre una soluzione alternativa notevolmente restrittiva rispetto alla precedente, nella quale si prendono le distanze da *Shevill* e dall'approccio a *mosaico* per tornare più semplicemente al doppio binario del luogo dell'evento generatore del danno e del luogo dove il danno ha prodotto le proprie conseguenze⁴². Queste potrebbero potenzialmente concretizzarsi ovunque l'informazione sia stata diffusa, ma, in virtù di una maggiore prevedibilità e certezza, sarebbe da ritenersi competente esclusivamente il giudice del luogo dove si trova il centro degli interessi della vittima, dove la reputazione della stessa subisce una lesione maggiore, e dove è dunque pacifico che vi sia un più stretto collegamento del giudice alla controversia, a patto che comunque l'individuazione avvenga tramite i criteri sopra approfonditi. Netta appare in questi termini la cesura dalla giurisprudenza precedente e la volontà di un ritorno all'originale interpretazione, risalente al caso *Bier* del criterio speciale di competenza: quell'interpretazione che era parsa insufficiente rispetto a danni transfrontalieri capaci di superare la dimensione bilaterale e coinvolgere più di due stati, torna quasi paradossalmente a proporsi come la più efficace per garantire la certezza del diritto anche di fronte ad un fenomeno di portata universale, anche a costo di seguire ragionamenti di *maggior parte della lesione* o *maggior solidità della reputazione*, con un linguaggio apparentemente quantitativo che mal si sposerebbe invece con la tutela dei diritti della personalità, tali proprio perché capaci di seguire la persona e di perdurare potenzialmente ovunque essa si trovi indipendentemente da qualsiasi dimensione territoriale. Queste considerazioni

⁴² Si ricordi la nascita del criterio nel caso *Bier*, CGUE, 30/11/1976, C-21/76.

dell'avvocato tuttavia non trovano spazio nella sentenza definitiva della Grande Sezione della CGUE, la quale, come anticipato, non approfondisce la possibilità di smantellare la disciplina nata con *eDate* e si limita a rispondere ai quesiti della Corte Suprema estone come precedentemente descritto, con un approccio minimalista che rende il caso *B. OU v. Svensk Handel* un'importante occasione persa da questo punto di vista.

9. Conclusioni

La sentenza in esame rappresenta senza alcun dubbio un'importante testimonianza degli sforzi che si impongono alla Corte di Giustizia nell'interpretazione di discipline soggette per natura all'evoluzione tecnologica. La decisione si colloca al termine di un percorso le cui origini appartengono ad un contesto storico estremamente diverso da quello che qui si trovano invece a fronteggiare i giudici di Lussemburgo. Un percorso fin troppo lineare, privo, ad esclusione del passaggio obbligato da *Bier* a *Shevill*, di nette rotture, restio a strappi decisi dalla tradizione e dunque incapace di colmare il *gap* con una realtà che viaggia invece su binari ad alta velocità. Lo stravolgimento che si nota a 50 anni di distanza dal *leading case* del 1967, che vedeva la Corte esprimersi su un danno da inquinamento coinvolgente due colossi industriali, è prima di tutto uno stravolgimento dal punto di vista sociale: in particolare, si constata un progressivo penetrare dell'ambito di applicazione della disciplina ad una dimensione sempre più quotidiana. Decisiva è in questi termini proprio la nascita di internet che, per quanto riguarda nello specifico la lesione dei diritti della personalità, ha permesso quella *democratizzazione della pubblicazione* bene evidenziata dall'avvocato generale Bobek nelle conclusioni della sentenza. Grazie al nuovo mezzo di comunicazione si sgretolano quei confini che prima potevano essere superati solo grazie ad una componente editoriale e la diffusione di informazioni lesive diviene possibile ad opera di qualsiasi soggetto, con una dimensione per altro teoricamente universale. Si comprende dunque come ciò rappresenti una netta rivoluzione rispetto al passato, alla quale però non hanno corrisposto riforme decise né da un punto di vista normativo, con il regolamento 1215/2012 che ha mantenuto pressoché intatto l'articolato concepito all'epoca della convenzione di Bruxelles del 1968, né in via giurisprudenziale ad opera della CGUE. Ciò è avvenuto anche nel caso *B. OU v. Svensk Handel*, le cui uniche novità degne di note sono rappresentate dall'estensione del modello *eDate* alle persone giuridiche e dall'inapplicabilità dell'approccio a mosaico ad azioni indivisibili quali quelle di rettifica e rimozione dei dati diffusi via internet. Si tratta sicuramente di dettagli che contribuiscono ad arricchire il quadro complessivo della disciplina ed a chiarirne profili ancora oscuri perché mai toccati precedentemente dalla Corte, tuttavia sono anche indici di una propensione conservatrice che se da un lato si apre alla precisazione di alcuni aspetti collaterali, dall'altro non si slancia, come detto, in riforme sostanzialmente consistenti, nonostante in questo caso vi fosse una spinta anche da parte dell'avvocato generale. Di certo, la soluzione alternativa da questi prospettata potrà essere riproposta in seguito, ma vista anche la scarsa frequenza con cui controversie di questo tipo giungono al giudizio della CGUE,

il fatto che essa non sia stata presa in considerazione costituisce decisamente un mancato passo in avanti.

